

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

E

**L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ITALO-LATINO
AMERICANA**

L'Agazia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito denominata ADM), con sede in Roma, Piazza Mastai, n. 12 – partita iva n. 06409601009 –, in persona del Direttore e legale rappresentante *p.t.*, Cons. Roberto ALESSE

E

L'Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana - IILA (di seguito denominata IILA), con sede in Roma, in via Giovanni Paisiello, n. 24 – in persona del Segretario Generale, On. Giorgio Silli

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO CHE

- ADM è l'autorità doganale che persegue, tra gli scopi istituzionali, l'amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise; la gestione dei servizi doganali, con finalità di protezione dell'erario nazionale e UE, della salute dei cittadini e della sicurezza delle merci in ingresso e uscita dal territorio nazionale ed europeo, anche mediante attività di cooperazione internazionale e progetti di *capacity building*;
- IILA, Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana istituita a Roma nel 1966 come strumento di promozione e rafforzamento delle relazioni tra



iila

Organizzazione internazionale italo-latino americana



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Italia, Europa e i Paesi dell'America Latina, opera nei settori culturale, socioeconomico, tecnico-scientifico e della cooperazione internazionale, finalizzando le proprie attività al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030;

- IILA coordina il Programma regionale europeo EUROFRONT, attuato da un consorzio internazionale, finalizzato al rafforzamento della sicurezza delle frontiere nella regione latino-americana, attraverso il miglioramento delle capacità operative delle forze di polizia e delle altre istituzioni preposte alla gestione delle frontiere, alla tutela dei diritti umani e allo sviluppo socioeconomico a livello nazionale e regionale e nonché al contrasto dei traffici illeciti con particolare riferimento alla lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti;
- le Parti condividono l'impegno a rafforzare le capacità operative e la collaborazione su tematiche di reciproco interesse nei Paesi membri IILA, come la sorveglianza doganale, attraverso scambi di competenze ed esperti tecnici, programmi di formazione, *workshop*, seminari e progetti di cooperazione internazionale, con particolare attenzione alle relazioni bilaterali e multilaterali di interesse strategico

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 **(Oggetto)**

Il presente Memorandum d'Intesa è finalizzato a promuovere la collaborazione tra le Parti su iniziative e attività di interesse comune, favorendo lo scambio di informazioni, esperienze e competenze e sostenendo forme di cooperazione tecnica e istituzionale nei Paesi membri IILA.

Articolo 2 **(Attività)**

Le Parti potranno concordare di volta in volta iniziative congiunte, anche attraverso il possibile coinvolgimento di funzionari ed esperti ADM, tra cui:

- Programmi di formazione e *capacity building*;
- *Workshop*, seminari e visite di studio;



iila

Organizzazione internazionale italo-latino americana



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

- Scambio di documentazione e dati, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- Sviluppo di progetti congiunti nei Paesi membri IILA, su temi di mutuo interesse;
- Cooperazione operativa e progettuale nell'ambito del Programma regionale europeo EUROFRONT.

Articolo 3

(Protezione dei dati personali)

Ciascun Partecipante garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altro Partecipante ai fini dello svolgimento delle attività di cooperazione previste dal presente Memorandum di Intesa, impegnandosi a non trasferirli a terzi e, in ogni caso, a impedire che il loro trasferimento avvenga in modo incompatibile con le finalità dall'Articolo 1, senza il preventivo consenso scritto dell'altro Partecipante.

Articolo 4

(Pubblicazione)

Le Parti prestano il proprio formale assenso alla pubblicazione del presente Memorandum di Intesa sui rispettivi siti istituzionali o ad altre forme di divulgazione concordate.

Articolo 5

(Immunità)

Nulla di quanto è convenuto nel presente Memorandum di Intesa potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA in virtù della Convenzione Internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo - Latino Americano, fatto a Roma il 1° giugno 1966, ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966, n.794 e dall'Accordo tra il Governo Italiano e l'Istituto Italo - Latino Americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, fatto a Roma il 3 giugno 1966 e ratificato dall'Italia con legge 12 luglio 2005, n. 141.

Articolo 6

(Neutralità finanziaria)

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Memorandum di Intesa saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza



Organizzazione internazionale italo-latino americana

iila



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e dell'IILA.

Articolo 7
(Invarianza normativa)

Il presente Memorandum di Intesa sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e dei regolamenti e procedure dell'IILA, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 8
(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o attuazione del presente Memorandum di Intesa sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 9
(Modifiche e integrazioni)

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Memorandum di Intesa sarà considerata valida solo se risultante da apposito atto sottoscritto dalle medesime Parti contraenti.

Articolo 10
(Durata e recesso)

1. Il presente Memorandum di Intesa acquista efficacia alla data della firma, rimarrà valido per tre (3) anni e sarà rinnovabile per iscritto tra le Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Memorandum di Intesa con comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso scritto di tre (3) mesi, senza necessità di giustificazione e senza effetti retroattivi sulle attività in corso di attuazione.

Firmato a ROMA...il 11/05/26...in due originali, ciascuno in lingua italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Roma, **71 MAG. 2026**

Per l'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Il Direttore

Per l'Organizzazione Internazionale
Italo-Latino Americana IILA

Il Segretario Generale